



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Risorse finanziarie

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 201 DEL 03/12/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, da cui risulta la necessità di modificare il vigente Regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" e che alla competente Area Risorse Finanziarie – Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Risorse Finanziarie, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori n..... del.....;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n..... in data

Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione;

Classifica 4.3; Fascicolo N.2002/2024

CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04.02.2021 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 201 del 14.12.2023, contenute nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, così come risulta a seguito dell'introduzione delle suddette modifiche, è contenuto nell'**Allegato A.1)** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- 4) di pubblicare il nuovo testo del sopracitato regolamento sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito, il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Vice Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836, “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 17 del 04.02.2021, recante l'approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) nel Comune di Jesi e le successive modificazioni introdotte con atto deliberativo C.C. n. 201 del 14.12.2023;

RICORDATO che, con la suddetta deliberazione, è stato approvato anche il Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2021, con la quale sono state approvate le tariffe dei canoni in oggetto per l'anno 2021, la successiva delibera n. 286 del 23/11/2021 di conferma delle tariffe per l'anno 2022, la delibera n. 288 del 15/11/2022 di approvazione delle tariffe per l'anno 2023 e la delibera n. 344 del 21/11/2023 di approvazione delle tariffe per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 12.11.2024, con la quale sono state confermate le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'esercizio 2025;

RICHIAMATO il nuovo regolamento introdotto per i “DEHORS” con atto Consiglio Comunale n. 14 del 30.01.2024 avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS A SERVIZIO DI LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”;

PRECISATO, come peraltro documentato da numerosa e consolidata giurisprudenza, che sotto il profilo edilizio:

- per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili posti temporaneamente in modo funzionale su suolo pubblico e/o area libera per soddisfare obiettive esigenze contingenti e purché destinati ad essere immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità;

Classifica 4.3; Fascicolo N.2002/2024

- il dehors è un arredo urbano caratterizzato da precarietà e facile removibilità che non determina trasformazione del territorio;

DATO ATTO che, secondo il tenore letterale del comma 826 della richiamata L. 160/2019, ai fini della corretta applicazione della tariffa permanente, l'occupazione deve protrarsi per l'intero anno solare senza soluzione di continuità, a nulla rilevando il titolo concessorio pluriennale, circostanza questa che esclude l'applicazione della tariffa annuale all'occupazione del suolo pubblico con "dehors";

CONSIDERATA l'attuale graduazione delle tariffe per l'occupazione del suolo pubblico che comportano un'eccessiva onerosità del canone dovuto qualora si consideri in maniera conforme alla definizione urbanistica dei "dehors" contenuta nel già citato regolamento comunale in materia e sopra richiamata;

RILEVATA pertanto l'opportunità di istituire una riduzione "ad hoc" che consenta un calcolo più coerente ed equo del canone dovuto favorendo le attività dei pubblici esercizi che ne sono dotati e in linea con i richiamati regolamenti edilizio e tributario;

ACCERTATA la necessità di procedere alle modifiche di seguito argomentate:

- Modificare il comma 9 dell'art. 19 come di seguito:

"9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione, indipendentemente da ogni riduzione e con esclusione delle fattispecie di cui alle lettere j-bis e j-ter del comma 1 del successivo art. 22, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno."

- Aggiungere la lett. j-bis del comma 1 dell'art. 22 come di seguito:

"j-bis) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 8 mesi, identificate come "dehors stagionale" ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un'ulteriore riduzione del 60%; per tale fattispecie non si applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma. Ai fini del calcolo del canone, il periodo di 8 mesi è da considerarsi pari a 245 giorni, corrispondente alle giornate comprese nel periodo da marzo a ottobre."

- Aggiungere la lett. j-ter del comma 1 dell'art. 22 come di seguito:

"j-ter) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi che risultino autorizzate per un periodo non inferiore a 365 giorni, identificate come "dehors non stagionale" ai sensi del vigente REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, è prevista un'ulteriore riduzione del 30%; per tale fattispecie non si applicano il minimo tariffario di cui al comma 9 del precedente art. 19 e, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le riduzioni per fasce orarie di cui alla lett. t del presente comma."

- Modificare la lett. t del comma 1 dell'art. 22 come di seguito:

*“t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:
•1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%;
•2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%.
In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, tali riduzioni non si applicano alle fattispecie di occupazione di cui alle lettere j-bis e j-ter del presente comma.”*

ACCERTATO inoltre che l'introduzione delle modifiche “de quo” è stata calcolata ad invarianza di gettito complessivo in collaborazione con l'attuale concessionario ABACO S.p.a., il quale è stato riconfermato per il periodo 2025/2029 in esito a procedura pubblica aperta appena aggiudicata;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

DATO ATTO altresì che per il Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, trattandosi di un'entrata non tributaria, i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF, a fini di pubblicazione, dei relativi atti regolamentari e tariffari;

PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare le modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04.02.2021 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 201 del 14.12.2023, contenute nell'**Allegato A)** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, così come risulta a seguito dell'introduzione delle suddette modifiche, è contenuto nell'**Allegato A.1)** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;

- 4) di pubblicare il nuovo testo del sopracitato Regolamento sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni;
- 6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile

Paola Piccioni

(Atto firmato digitalmente)